

FEDERAZIONE DIRSTAT-FIALP

Via Ezio 24 – 00192 Roma • Tel. 06/77204826 Fax 06/44291206
dirstat-fialp@confedir.it – dirstat-fialp@pec.it

Roma, 6 maggio 2019

Prot. N. 24

Al Presidente dell'ARAN
Dr. Sergio Gasparrini
presidenza@aranagenzia.it

Promemoria per il Dr. Sergio Gasparrini Presidente dell'ARAN

Oggetto: C.C.N.L. Macroarea 1 – Settore Ministeri.

Al fine di dare un fattivo contributo per la chiusura in tempi brevi della trattativa per la Macroarea 1, relativamente al settore di competenza, (DIRSTAT-FIALP Ministeri) si invia la seguente documentazione:

- 1. Schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del 10/04/2019 a firma del Sottosegretario Giorgetti.**
- 2. Schema di direttiva del Segretario Generale concernente il lavoro agile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30/04/2019 a firma del Segretario Generale.**
Le due direttive, a mio avviso, potrebbero costituire un utile guida per i lavoro conclusivi del C.C.N.L. Macroarea 1.

- 3. Rimborso spese per l'iscrizione agli albi professionali dei dirigenti dei Ministeri della Macroarea 1, compresi ovviamente i Medici della Salute, la cui attuale situazione non è lineare.**

La questione dei dipendenti pubblici iscritti ad un Albo professionale costretti, a pagare di tasca propria l'iscrizione al proprio ordine, ha sinora suscitato polemiche inutili e critiche da ogni parte, per il sistema frammentario della trattazione del problema, per il quale una soluzione positiva globale è invece possibile.

L'equivoco è sorto all'indomani della sentenza della Corte di Cassazione (n. 7776 del 16.04.2015) che fa riferimento al vincolo dell'esclusività del rapporto di lavoro, per ottenere il rimborso totale della quota di iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. Tale vincolo (esclusività) esiste per gli avvocati dipendenti dagli Enti pubblici, che hanno beneficiato della norma di favore: nessun privilegio, quindi. Il richiamo dei giudici al contratto di mandato, per cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale (la quota d'iscrizione all'albo n.d.r) che questi abbia subito per svolgere l'incarico, è stata la chiave di volta della sentenza.

Tutti coloro che volevano l'estensione della succitata sentenza a dipendenti iscritti ad un albo professionale (es. infermiere dipendente pubblico) hanno "sbattuto" contro questo "sbarramento" (Trib. Milano sent. 1161 del 11.5.2016).

Parimenti si sono espressi altri Tribunali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli ingegneri, (circolare n. 6340 del 21.10.2015) il quale afferma, che per svolgere la professione, in qualità di pubblico dipendente, non sarebbe necessaria l'iscrizione all'albo, ma solo il possesso dell'abilitazione, la qual cosa ci sembra quantomeno opinabile.

Tanto è vero che il Ministero dei Beni Culturali rimborsa le spese di iscrizione all'albo professionale ai suoi Architetti, direttori dei lavori nei cantieri ministeriali. Lo stesso orientamento per Ingegneri e Architetti è stato seguito dal Ministero dei lavori Pubblici.

Il **Ministero dell'Economia invece**, in una nota inviata al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli **Assistenti sociali**, ha escluso la sussistenza di un **diritto al rimborso** dell'iscrizione all'Albo professionale di questi dipendenti pubblici, perché svolgendo la libera professione, mancherebbe l'analogia del diritto.

La confusione applicativa, gli interventi contraddittori degli ordini professionali, la giurisprudenza ondivaga sono il frutto, secondo la Corte dei Conti, di una mancanza di attenzione al problema, che andrebbe risolto in sede di **contrattazione collettiva**.

Questa presa di posizione concreta, razionale e di apertura, è contenuta nella delibera n. 29/2008 della sezione regionale Puglia.

D'altra parte, la libera professione esercitata dai pubblici dipendenti, è stata ritenuta in diverse giurisprudenze una esperienza sul campo di cui beneficia direttamente la stessa Pubblica Amministrazione.

In ogni caso, la libera professione privata, dovrebbe essere esercitata da pubblici dipendenti sempre, autorizzati, dall'Ente pubblico, che vigilerebbe sul conflitto d'interesse.

La questione interessa i medici del Ministero della Salute, in modo particolare, perché esistono situazioni paradossali dopo la direttiva del Ministro Lorenzin, che ha ritenuto necessaria per tali medici l'iscrizione all'albo, che invece, taluni, della componente medica, non hanno ancora.

4. Anomala ritenuta per l'assenza per malattie dei Medici del Ministero della Salute.

Anche in questo caso la sede contrattuale è senza dubbio, necessaria per razionalizzare, riducendole, le esose ritenute, praticate dall'Amministrazione per ogni giornata di assenza del medico, mentre inspiegabilmente, tali ritenute sono più di 3 – 4 volte inferiori per le altre professioni sanitarie di quel Ministero.

Premesso che, in linea di principio, siamo contrari a privare qualsiasi dipendente di risorse economiche in momenti di difficoltà come la malattia, vorremmo conoscere a cosa si ispira e a cosa si è ispirato, l'intervento, a dir poco persecutorio, a danno di una sola categoria di dipendenti. Quanto precede, assume un carattere grottesco, mentre si spendono ingenti risorse, come ad esempio il progetto "Savio", l'algoritmo caro all'ex Presidente INPS Boeri, costato 2 milioni di euro per tre mesi di attività, e 4,1 milioni di euro per la sua disattivazione (per volere del Garante della privacy, decisione da condividere).

Dal punto 5 le proposte sono già state ripetutamente illustrate nell'arco di oltre un anno e mezzo di riunioni.

5. Incarichi aggiuntivi

Al titolo IV "trattamento economico" Capo V particolari istituti economici, incarichi aggiuntivi (pag. 92) sostituire il punto 2 con il seguente testo: Il dirigente, durante il periodo di sostituzione, percepisce la retribuzione di posizione più elevata tra quelle dell'incarico di cui è titolare e quelle conferite ad interim. Ciò per evitare, come accade oggi, di avere una titolarità con una indennità di retribuzione ad esempio di terzo livello ed un interim di primo livello ed essere retribuito di meno pur svolgendo compiti ed avendo responsabilità più elevate.

6. Indennità di trasferimento

Per quanto concerne i trasferimenti abbiamo avuto casi di dirigenti che nonostante abbiano preso servizio in località distanti anche 400km dalla propria città di residenza ed abbiano ovviamente affrontato spese anche documentate come un contratto di affitto regolarmente registrato, si sono visti negare l'indennità perché non avevano spostato la residenza e il vigente contratto parla di cambio di residenza.

Infine riteniamo utile rafforzare la previsione dell'incentivazione alla mobilità territoriale aggiungendo il punto 5: al dirigente non al primo incarico spetta inoltre la corresponsione degli speciali incentivi alla mobilità territoriale dei dirigenti come definiti dalla contrattazione integrativa.

7. Indennità di trasferta

Per quanto concerne le indennità di trasferta ultimamente molte amministrazioni prendendo a spunto le innovazioni dei treni ad alta velocità che prevedono una diversa tipologia di classi (standard, premium, business ed *exclusive*) tendono a "risparmiare" riconoscendo ai dirigenti solo il rimborso della classe standard. Quanto precede è profondamente errato, in fatto e diritto, guarda all'immediato risparmio senza ponderarne le conseguenze. Nell'allegria e chiassosa classe standard il dirigente pubblico, unico fra i dipendenti, non sarà in grado di lavorare mentre in una classe business dove peraltro è prevista l'area silenzio, è possibile leggere e lavorare al computer e quindi non sprecare il tempo di viaggio inutilmente. Analoga problematica si pone per l'uso del mezzo proprio per cui non è previsto il rimborso delle spese effettive, quali, ad esempio il consumo di carburante, il pedaggio autostradale, il rimborso forfettario per l'usura del mezzo, etc. Esistono purtroppo aree del Paese che non sono servite dall'alta velocità e si tratta di realtà presenti non solo nel Mezzogiorno ma anche nel Settentrione, ove l'uso dell'auto propria farebbe risparmiare tempo e denaro. Andrebbero comunque corrisposte le spese di taxi, documentate, per raggiungere la stazione ferroviaria e viceversa così come avviene in tutte le aziende private, a cui ad ogni piè sospinto, la dirigenza, soprattutto politica, si richiama parlando di efficienza.

Si chiede quindi che venga previsto per l'uso dei mezzi pubblici:

il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia alta velocità in classe business, aereo in classe economica, treni intercity e regionali, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;

Caro Presidente, in attesa d'inviarti un ulteriore appunto sui medici della salute concertato con la Confedir, Ti invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente Dirstat-Fialp settore Ministeri

Dott. Arcangelo D'Ambrosio
